

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-872	del 18/11/2016
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione del contratto per la realizzazione di servizi di supporto per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 "Preventing flooding RIsks by Making resilient communitiES" PRIMES.	
Proposta	n. PDTD-2016-893	del 18/11/2016
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Cacciamani Carlo	

Questo giorno 18 (diciotto) novembre 2016 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione del contratto per la realizzazione di servizi di supporto per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 “Preventing flooding Risks by Making resilient communitiES” PRIMES.

VISTE:

- la D.D.G. 101 del 30/12/2015 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2016;
- la D.D.G. 102 del 30/12/2015 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2016 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna;
- la D.D.G. n. 26 del 15/02/2016 avente ad oggetto il programma di acquisizione di beni e servizi del Servizio Idro-Meteo-Clima per l’esercizio 2016;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 289 del 08/04/2016 con la quale è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006, per la fornitura di servizi di assistenza gestionale e comunicazione tecnica per la realizzazione di alcune attività previste dal progetto LIFE14 CCA/IT/001280 “Preventing flooding Risks by Making resilient communitiES” PRIMES. Importo a base di gara Euro 273.360,65 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza Euro 0,00; CIG 6654231D1F;
- la determinazione n. 699 del 21/09/2016 con la quale si è aggiudicato al Costituendo RTI tra EUROCUBE Srlcr (mandataria) con sede in Jesi (AN), piazzale Ciabotti, 8 C.F. e P.IVA 02569390426 e AREA EUROPA S.Coop.a R.L. (mandante), con sede in Bologna, Via M. Raimondi, 6, P.IVA 01979551205, il servizio di assistenza gestionale e comunicazione tecnica per la realizzazione di alcune attività previste dal progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES al prezzo complessivo di Euro 244.672,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:

-che l’efficacia dell’aggiudicazione è stata subordinata al positivo esperimento delle verifiche previste dalla normativa sulle dichiarazioni presentate dal RTI

aggiudicatario nonché alla presentazione della documentazione contrattuale a carico dell'aggiudicatario;

- che tutti i partner del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES procederanno autonomamente, ad avvenuta efficacia della determinazione n. 699/2016, alla sottoscrizione dei rispettivi contratti con l'aggiudicatario a seguito della procedura in oggetto per l'importo di propria competenza, determinato sulla base del ribasso percentuale offerto dal costituendo RTI tra EUROCUBE Srlcr e AREA EUROPA S.Coop.a R.L nella misura del 10,49%;

-che si è rinviata, all'adozione del presente atto, l'approvazione del contratto di competenza di Arpae, nonché l'imputazione contabile della spesa conseguente;

VERIFICATO:

- che, a seguito di richiesta PGDG/2016/7600 del 26/ 10/ 2016, l'aggiudicatario ha presentato i documenti richiesti;
- che sono state espletate con esito positivo le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da parte del RTI Eurocube S.r.l.c.r.(mandataria) e Area Europa S.c.a.r.l. (mandante), aggiudicatario del servizio;
- che per quanto riguarda esclusivamente la documentazione antimafia, in data 13/10/2016 è stata inoltrata, attraverso il portale Si.Ce. Ant. “ Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” la richiesta di informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. per le società costituenti il Raggruppamento;
- che la documentazione relativa è regolarmente pervenuta solo per la società Area Europa S.c.a.r.l., mentre per la società Eurocube S.r.l.c.r. a tutt'oggi, decorsi i trenta giorni dalla richiesta, la documentazione non è ancora pervenuta.

DATO ATTO :

- che la normativa in vigore, (art. 92 del D.Lgs. 153 del 13/10/2014), concede alle stazioni appaltanti di procedere alla sottoscrizione del contratto, sotto condizione risolutiva, decorso il termine per il rilascio dell'informazione da parte del prefetto;

RILEVATO:

- che, per tutto quanto sopra esposto è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto predisposto secondo lo schema approvato con la determinazione di indizione e personalizzato con la documentazione di gara;

- che lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per un valore complessivo di Euro 35.215,16 (IVA esclusa), decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderanno quando tutte le attività del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES saranno terminate (31/07/2018, salvo eventuali modifiche approvate dalla Commissione Europea tramite la propria rappresentante EASME);

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla sottoscrizione del contratto con il costituito RTI tra EUROCUBE Srlcr e AREA EUROPA S.Coop.a R.L per l'importo complessivo di Euro 42.962,50 (imponibile Euro 35.215,16 più IVA al 22% Euro 7.747,34) per poter garantire lo svolgimento delle attività progettuali entro i termini stabiliti dal contratto di sovvenzione LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES sottoscritto dall'Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME) e l'Agenzia di protezione civile dell'Emilia Romagna, beneficiario coordinatore del progetto;

PRECISATO:

- che alla sottoscrizione del contratto, ai sensi del regolamento Arpae per il decentramento amministrativo provvederà il dott. Carlo Cacciamani;

SU PROPOSTA:

- del dott. Carlo Cacciamani, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 163/2006, è il dott. Carlo Cacciamani;
- che al Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di direttore dell'esecuzione, e pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.8 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 13/07/2016 dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di approvare il contratto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente atto, redatto secondo lo schema approvato con la determina di indizione e personalizzato a seguito della documentazione presentata in sede di gara;
2. di dare atto che il contratto per l'acquisizione dei servizi di assistenza gestionale e comunicazione tecnica per la realizzazione di alcune attività previste dal progetto LIFE14 CCA/IT/001280 "Preventing flooding Risks by Making resilient communitiES" PRIMES - CIG master 6654231D1F, per l'importo complessivo di Euro 35.215,16 (IVA esclusa) verrà sottoscritto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra EUROCUBE Srlcr (mandataria) con sede in Jesi (AN), piazzale Ciabotti, 8 C.F. e P.IVA 02569390426 e AREA EUROPA S.Coop.a R.L. (mandante), con sede in Bologna, Via M. Raimondi, 6, P.IVA 01979551205;
3. di dare atto che lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto decorrono alla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderanno al termine di tutte le attività del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES (31 luglio 2018);
4. di dare atto che i costi, pari ad Euro 42.962,50 (IVA inclusa) relativi al contratto di cui al presente provvedimento aventi natura di "Servizi vari appaltati esternamente" sono a carico dell'esercizio 2016 per Euro 10.203,59, dell'esercizio 2017 per Euro 15.484,4 e dell'esercizio 2018 per Euro 17.274,51 e sono compresi nel budget annuale e nel bilancio preventivo pluriennale, con riferimento al progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES.

Allegato

A) contratto

IL DIRETTORE
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(Dott. Carlo Cacciamani)

	Contratto per la realizzazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient"	Imposta di bollo assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione n. 57221 del 16/5/2013 <hr/> Pagina 1 di 17
---	--	--

Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o amministrazione contraente), nella persona del dott. Carlo Cacciamani nella sua qualità di Direttore del Servizio IdroMeteoClima che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G.75/2016

E

Eurocube società a responsabilità limitata a capitale ridotto, in sigla Eurocube Srlcr, sede legale in Jesi (AN), piazzale A.Ciabotti, 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ancona con codice fiscale e numero di iscrizione 02569390426 nella sua qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con atto redatto in data 21 ottobre 2016 dal notaio Stefano Sabatini di Ancona repertorio n.62.481 acquisito agli atti dell'amministrazione contraente con la società mandante Area Europa Società Cooperativa a responsabilità limitata. sede legale in Bologna, via Marc'Antonio Raimondi, 26, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna R.E.A.n. 403929:, codice fiscale e numero di iscrizione 01979551205, domiciliato tale raggruppamento ai fini del presente atto in Jesi (AN), Piazzale A.Ciabotti, 8, presso la sede della società mandataria in persona del dott. Marco Cardinaletti, nato a Jesi (AN) il 6 ottobre 1975 legale rappresentante della società Eurocube Srlcr, giusta poteri allo stesso conferiti nell'atto costitutivo il raggruppamento sopraccitato (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- 1) che l'Unione Europea, rappresentata dall'Agenzia Europea per la Piccola e Media Impresa (EASME), con nota EASME/AS/zs (2015) 2778217 del 13/07/2015 ha comunicato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, (di seguito ArPCiv-ER), l'approvazione del progetto "Preventing flooding Risks by Making resilient communities" - LIFE14 CCA/IT/001280 (in seguito "progetto");
- 2) che in data 16/07/2015 è stato sottoscritto tra le suddette parti, l'Accordo di Sovvenzione (GRANT AGREEMENT) con relativi allegati, che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto;
- 3) che il progetto assegna all' ArPCiv-ER, il ruolo di soggetto *Beneficiario Coordinatore* e alle altre amministrazioni: Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA-EMR di seguito Arpae), Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (ERregione), Regione Abruzzo (RA), Regione Marche (RM) e all'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) il ruolo di beneficiari associati (di seguito indicati quali partner);
- 4) che nell'ambito del programma LIFE 2014-2020, per compiti specifici di durata determinata, è ammesso che i partner di un progetto possano fare ricorso anche a fornitori esterni, in conformità alle norme nazionali e alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- 5) che in data 18/01/2016 è stato sottoscritto tra i partner di progetto l'accordo di Partenariato, che tra l'altro assegna ad Arpae il compito di espletare una procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del fornitore per l'affidamento dei servizi condivisi per la realizzazione del progetto;
- 6) che in data 8/04/2016 è stato inviato alla GUUE il bando di gara per l'indizione della procedura aperta volta all'aggiudicazione dei servizi per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient";
- 7) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dei Contratti nei confronti dei partner alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;

- 8) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- 9) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel capitolato speciale tecnico e prestazionale e nei suoi allegati;
- 10) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- 11) che nei confronti della società mandante Eurocube Srlcr l'informativa antimafia, inviata alla prefettura competente in data 13/10/2016, è in fase di istruttoria, pertanto il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso dall'esito di tale informazione si ravvisino infiltrazioni mafiose a carico della società medesima;
- 12) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- 13) .che il fornitore ha preso atto di quanto stabilito nel patto d'integrità, con la relativa sottoscrizione in sede di gara, ne ha accettato le condizioni, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del presente contratto .

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

- 1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale tecnico prestazionale, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale tecnico e prestazionale.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

	Contratto per la realizzazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient"	Imposta di bollo assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione n. 57221 del 16/5/2013
		Pagina 3 di 17

migliorative per il Fornitore, questo ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei "Servizi di assistenza gestionale e comunicazione tecnica per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient", quali descritti dettagliatamente nel capitolato speciale e suddivisi nel relativo allegato A tra i vari partner di progetto.

2. In particolare per l'amministrazione contraente Arpae in conformità a quanto previsto nel suddetti allegato A al capitolato speciale il servizio si articolerà nelle seguenti attività:

ATTIVITA' n.1 - Supporto alla gestione del progetto – Azione F1
ATTIVITA' n.2 Creazione di Identità grafica di progetto e Immagine coordinata – Azione E Supporto organizzazione eventi, sviluppo dei contenuti/programmi gestione contatti e inviti; gestione rapporti con speakers qualificati individuati dai partner di progetto , gestione della segreteria di progetto: invio mail; – Azione E
ATTIVITA' n.3 Servizi di supporto alla implementazione del TOOL-KIT di PRIMES e allo sviluppo del portale WEB condiviso per lo "sharing" delle informazioni necessarie per la gestione delle allerte (Azione C sottoazione 2) – Azione C2

Ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Arpae. potrà affidare al Fornitore forniture e/o servizi complementari, non compresi nel presente atto, che a seguito di circostanze impreviste siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

ARTICOLO 4 DURATA

1) La durata complessiva del progetto, iniziato il 1 ottobre 2015, è di 34 mesi, con previsione di chiusura al 31/07/2018. La decorrenza del presente contratto è dalla data di sottoscrizione del contratto.

2) Le attività di cui al precedente art. 3, in conformità del progetto ad oggi approvato, sono pertanto di seguito articolate:

- attività 1 azione F di PRIMES :a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali,
- attività 2 azione E di PRIMES :a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali,
- attività 3 azione C1 di PRIMES: dodici mesi dall'inizio del contratto,
- attività 3 azione C2 di PRIMES: dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,
- attività 3 azione C3 di PRIMES: tre mesi dall'inizio del contratto, successiva interruzione attività e ripresa per ulteriori dodici mesi.

3) La durata delle suddette attività potrà essere prorogata dall'amministrazione contraente, in conformità ad eventuali proroghe approvate dall'U.E., senza che il fornitore possa vantare alcuna pretesa o compensi aggiuntivi.

4) In ogni caso il contratto avrà termine quando il beneficiario capofila del progetto avrà versato a tutti i partner di progetto la quota parte del contributo a saldo, che l'UE avrà stabilito a seguito di approvazione del Final Report .

5) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'amministrazione contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di norme del presente atto o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cc.

ARTICOLO 6 CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali stabiliti, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'amministrazione contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati dall'amministrazione contraente e nel rispetto di tutte

le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'amministrazione contraente.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

ARTICOLO 7 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato speciale tecnico prestazionale e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
- b) manlevare e tenere indenne l'amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'amministrazione contraente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'amministrazione contraente.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'amministrazione contraente in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato speciale.

ARTICOLO 8 AUMENTO E VARIANTI

1. L'amministrazione contraente, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, DPR N. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
2. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non

sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
4. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".
5. Ai sensi dell'art.4 comma 3, del DPR 207/2010 l'amministrazione contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto della verifica di conformità l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
2. Si dovrà verificare che i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato speciale e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
3. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti previsti dalle leggi di settore.
4. Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 11 CORRISPETTIVI E ONERI; IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, è pari ad Euro 35.215,16 (trentacinquemiladuecentoquindici,16) IVA esclusa ed è costituito:
 - quanto ad Euro 22.009,47 per l'attività 1 azione F di PRIMES,
 - quanto ad Euro 5.869,20 per l'attività 2 azione E di PRIMES
 - quanto ad Euro 7.336,49 per l'attività 3 azioni C di PRIMES
2. I corrispettivi complessivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione dei servizi sono calcolati applicando sui prezzi per ogni attività, lo sconto percentuale indicato dal fornitore nella propria offerta economica allegata sub 1 al presente atto.
3. Il fornitore ha quantificato gli oneri per la sicurezza aziendale in Euro 0,00 (zero,00).
4. Non sono stati rilevati rischi da interferenza, per cui non è necessario redigere il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza sono pari ad Euro 0,00.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'amministrazione contraente.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
9. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture relative ai servizi espletati per le attività oggetto del contratto dovranno essere emesse rispettando la ripartizione dei costi indicati nell'allegato A al capitolato speciale, ogni componente del raggruppamento contabilizza e fattura il corrispettivo dei lavori da ciascuno effettivamente prestato. .
2. Le condizioni di fatturazione e la relativa tempistica sono riportate nel file relativo allegato al capitolato speciale, tale tempistica potrebbe subire modifiche a seguito di amendment al contratto di sovvenzione.
3. Le richieste di autorizzazione all'emissione delle relative fatture, dovranno essere inoltrate, a conclusione positiva di ogni singola attività, con note esplicative per consentire la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. Tale verifica dovrà essere fatta nei successivi trenta giorni.
4. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

5. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di verifica della regolarità delle prestazioni.
6. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come previsto dall'art.4 comma 3, del DPR 207/2010 che verrà liquidata al termine del contratto,dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Le fatture dovranno:
 - 1) riportare il numero e data fattura;
 - 2) ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore
 - 3) oggetto del servizio
 - 4) codici progetto: LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES e azione di riferimento per ciascun importo
 - 5) importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
 - 6) CIG 6654231D1F
 - 7) CUP: J98I15000270002specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
essere intestate all' amministrazione contraente Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art.25 D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 potranno essere accettate e pagate solo fatture inviate in forma elettronica. Le fatture dovranno riportare il codice univoco ufficio **UFFRF4** reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it .
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
9. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
10. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, si procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
11. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le proprie modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono:

-
2. Il Fornitore ha comunicato le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e si obbliga a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

ARTICOLO 14 TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato, in caso di ritardo nei termini stabiliti per l'esecuzione del servizio o nel caso il servizio si svolga in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato, il fornitore è tenuto a corrispondere all'amministrazione contraente le seguenti penali:

- Per ogni giorno **lavorativo di ritardo**, non imputabile all'amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la prevista **consegna dei report** verrà applicata al Fornitore una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo.
 - Per ogni giorno **lavorativo di ritardo nell' organizzazione di eventi**, verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 1‰ (un per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo, sino alla realizzazione dell'evento.
 - Per ogni giorno **lavorativo di ritardo nella presentazione del materiale di comunicazione** verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 1‰ (un per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo, sino alla realizzazione.
 - Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel capitolato speciale, afferenti l'amministrazione contraente, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, verrà applicata una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'importo complessivo all'azione corrispondente inesa quale riportato nell'articolo 11.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato speciale e negli allegati richiamati; in tal caso l'amministrazione contraente applica al fornitore le penali di cui ai commi precedenti sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
 3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute al fornitore per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
 4. L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
 5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto per l'amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come indicato nel presente contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 16 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore dell' amministrazione contraente secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. per l' importo di Euro 3.521,50 equivalente al 10% dell'importo del contratto .
- 2) La cauzione è vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del committente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata dopo che sarà versata a tutti i partner di progetto la quota parte del contributo a saldo del progetto e solo previo consenso espresso in forma scritta dell'amministrazione contraente.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

ARTICOLO 17 SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire

a ciascuna amministrazione contraente. che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.

7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto

ARTICOLO 18 RISOLUZIONE

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'amministrazione contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso l'amministrazione contraente potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore , comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'amministrazione contraente;
 - e) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - g) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
 - h) mancato rispetto degli impegni assunti con sottoscrizione del patto di integrità.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata dall'amministrazione contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 19 RECESSO

1. L'amministrazione contraente ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta certificata.
2. L'amministrazione contraente ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di contratti pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 3. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'amministrazione contraente. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 20 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 21 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto, previsto in sede di offerta, è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., ai limiti del 30% dell'importo contrattuale.

3. Il subappalto deve essere autorizzato dall' amministrazione contraente . Il Fornitore si impegna a depositare presso l' amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l' amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l' amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art.118 comma 3 d.Lgs.163/2006, a trasmettere all'amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore.
11. Resta inteso che l' amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore – attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e di contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.6 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 l'amministrazione contraente, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà ai sensi dell'art. 118 comma 8.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma 10, l' amministrazione contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell' amministrazione contraente, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
14. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
15. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

	Contratto per la realizzazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient"	Imposta di bollo assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione n. 57221 del 16/5/2013 <hr/> Pagina 15 di 17
---	--	---

16. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall' amministrazione contraente . Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell' amministrazione contraente risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. L'amministrazione contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Responsabile del Procedimento.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell' amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del d. lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione contraente nelle forme di legge. Si applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l' amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 23 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell' amministrazione contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. L' amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'amministrazione questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 24 RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel dott. Marco Cardinaletti il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell'amministrazione contraente.

	Contratto per la realizzazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient"	Imposta di bollo assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione n. 57221 del 16/5/2013
		Pagina 16 di 17

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono 328 9266073;

indirizzo e-mail cardinalettimarco@gmail.com posta certificata euocubesrl@pec.it

ARTICOLO 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006, il dott. Carlo Cacciamani .

ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l' amministrazione contraente, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'amministrazione contraente.

ARTICOLO 27 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 28 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'amministrazione contraente, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, per un importo di Euro 80,00 nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi l'amministrazione contraente si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE

	Contratto per la realizzazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient"	Imposta di bollo assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione n. 57221 del 16/5/2013 <hr/> Pagina 17 di 17
--	--	---

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Arpae Emilia Romagna
 dr. Carlo Cacciamani
 CCCCL58C25A271I
 Validità certificato fino al 27/2/2017
 Firma n. 201113053245

RTI Eurocube srlcr/Area Europa Srl
 dr. Marco Cardinaletti
 CF _____
 Validità certificato fino al _____
 Firma n. _____

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Bologna, 17 novembre 2016

N. Proposta: PDTD-2016-893 del 18/11/2016

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione del contratto per la realizzazione di servizi di supporto per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 “Preventing flooding RIks by Making resilient communitiES” PRIMES.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 18/11/2016

Il/La Responsabile Amministrativo/a
